Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DELL'ANNA MISURALE

Seduta del 03/03/2026

FATTO

La cliente, con ricorso depositato il 20 ottobre 2025, espone quanto segue:
- nel 2016 stipulava con altro intermediario un contratto di mutuo a tasso fisso pari al 2,30%, della durata originaria di 30 anni, con rata mensile di € 2.149,00;
- nel 2018, su sollecitazione di un consulente dell'intermediario qui convenuto, veniva indotta a surrogare il finanziamento a quest'ultimo, nella convinzione di sottoscrivere un nuovo mutuo a tasso fisso, della durata di 25 anni e con rata mensile di € 2.050,00;
- solo nel 2022, a seguito della comunicazione relativa all'allungamento del piano di ammortamento, apprendeva che il finanziamento stipulato nel 2018 era in realtà un mutuo a rata costante e durata variabile, indicizzato all'Euribor 3M + 0,95%, con possibile estensione della durata fino a 35 anni;
- nel 2023 procedeva a una nuova operazione di surroga, optando per un mutuo a tasso fisso pari al 3,33%.

Chiede, pertanto, il risarcimento per responsabilità precontrattuale dell'intermediario, quantificando il danno in € 52.250,00 in subordine disporsi ogni misura idonea a ristabilire l'equilibrio contrattuale.

L'intermediario, con le proprie controdeduzioni, afferma che:
- nella documentazione ufficiale è assente qualsiasi riferimento a un "tasso fisso";
- tutti i documenti confermano la natura variabile del tasso;
- sono stati rispettati gli obblighi informativi precontrattuali previsti dall'art. 124 del TUB;
- la ricorrente omette di allegare specificamente l'inadempimento degli obblighi, limitandosi ad allegazioni generiche;

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la presenza del notaio costituisce un'ulteriore garanzia di comprensione delle pattuizioni contrattuali;
- il mutuo in questione ha generato vantaggi economici alla cliente;
- sussistono elementi probatori che dimostrano che la cliente avrebbe comunque stipulato il mutuo anche se si fosse avveduta fin dal principio della natura dello stesso;
- l'eventuale maggior costo sostenuto dalla cliente deriva dall'oscillazione dei tassi di mercato, non da carenze informative della banca.

Con le repliche e le controrepliche ciascuna parte ribadisce le proprie difese e conclusioni.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio riguarda le condizioni di surroga di un contratto di mutuo.
Rileva questo Arbitro come tale contratto risalga al 2018 anno al quale va dunque riferita la contestazione relativa ad una pretesa responsabilità precontrattuale dell'intermediario; pertanto, la relativa domanda risarcitoria è inammissibile per incompetenza temporale dell'Arbitro. (cfr. Sez. I (disposizioni carattere generale), par. 4 (ambito di applicazione oggettivo) delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari": «dal 1° ottobre 2022 è possibile sottoporre all'ABF controversie riguardanti operazioni, servizi o comportamenti non anteriori al sesto anno dalla data di presentazione del ricorso»).
La inammissibilità della domanda ne preclude l'esame nel merito.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE